



# Comune di San Giorgio Bigarello

Provincia di Mantova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 29/12/2025

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2026

L'anno **2025** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

DAL BOSCO DAVIDE	Assente
ZANI FILIPPO	Presente
CAFFARRA MAURO	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MORSELLI BENIAMINO	Presente
NOTA FEDERICA	Presente
CERUTTI ALICE	Presente
DALBENI ANDREA	Assente
VISSER ARIANNA	Presente
FACCHINI GIULIA	Presente
DALLA CA' FRANCESCO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Presente
SOGLIANI DANIELA	Assente
PIRROTTA MASSIMO	Presente
CESTARI FEDERICA	Assente
LUISI PIERLUIGI	Presente
ROSSI MARCO	Presente

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la **dott.ssa Federica Nota** nella sua qualità di Vicesindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

### **RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la

manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote Imu;

**EVIDENZIATO** che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*;

**CONSIDERATO** che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, il Prospetto delle aliquote costituisce parte integrante e sostanziale della presente e che fintanto non si provveda alla prima approvazione del prospetto e alla successiva pubblicazione nei termini di legge devono essere applicate le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

**RILEVATO** che le modifiche da ultimo introdotte con il Decreto 6 novembre 2025 consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote Imu;

**CONSIDERATO** tuttavia che, conformemente alle esigenze finanziarie dell'Ente, nonché agli obiettivi strategici ed operativi e alle linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

**RITENUTO** pertanto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente ed il mantenimento e conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU 2025 anche per l'annualità 2026, come meglio evidenziato nell'allegato *"prospetto delle aliquote"* (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**PRECISATO** che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**DATO ATTO** che la detrazione di cui sopra si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in € 2.480.000,00 il gettito stimato per l'esercizio 2026 dell'I.M.U. derivante dall'applicazione delle aliquote, determinato sulla base dell'andamento storico e tenuto conto dei dati in possesso dell'ufficio;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**VISTI:**

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/06/2020;
- la L. n. 160/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DELIBERA**

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2026 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come indicate nella seguente tabella e come riportato nel "prospetto delle aliquote" qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,63%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,1%
Terreni agricoli		0,96%
Aree fabbricabili		1,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,5%

- 2) **DI PRECISARE** che:

- devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite;
- per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie;
- sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze;
- le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- 3) **DI APPROVARE** il "prospetto delle aliquote" ID 14566 riferito all'anno 2026, redatto attraverso l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757, della

Legge n. 160/2019, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della suindicata legge;

- 4) **DI CONFERMARE** che la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) **DI CONFERMARE** che la detrazione di cui sopra si applica anche all'imposta dovuta per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) **DI DARE** atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, dalla L. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
- 7) **DI DARE** atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente;

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 13

LUISI PIERLUIGI e ROSSI MARCO, ZANI FILIPPO, CAFFARRA MAURO, SPIRITELLI LAURA, MORSELLI BENIAMINO, NOTA FEDERICA, CERUTTI ALICE, VISSER ARIANNA, FACCHINI GIULIA, DALLA CA' FRANCESCO, MONTANARINI PAOLO e PIRROTTA MASSIMO

Esito della votazione:

Consiglieri votanti n. 13

Voti Favorevoli n. 11

Consiglieri: [ZANI FILIPPO, CAFFARRA MAURO, SPIRITELLI LAURA, MORSELLI BENIAMINO, NOTA FEDERICA, CERUTTI ALICE, VISSER ARIANNA, FACCHINI GIULIA, DALLA CA' FRANCESCO, MONTANARINI PAOLO, PIRROTTA MASSIMO]

Voti Contrari n. 2

Consiglieri: [LUISI PIERLUIGI, ROSSI MARCO]

Astenuti n. 0  
Consiglieri: Nessuno

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con alzata di mano, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata esecuzione alla presente Delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 11  
Consiglieri: [ZANI FILIPPO, CAFFARRA MAURO, SPIRITELLI LAURA, MORSELLI BENIAMINO, NOTA FEDERICA, CERUTTI ALICE, VISSER ARIANNA, FACCHINI GIULIA, DALLA CA' FRANCESCO, MONTANARINI PAOLO, PIRROTTA MASSIMO]

Voti contrari n. 2  
Consiglieri: [LUISI PIERLUIGI, ROSSI MARCO]

Astenuti n. 0  
Consiglieri: Nessuno

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL VICESINDACO  
dott.ssa Federica Nota

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*